

LAVORO E PREVIDENZA

Riaperture: le misure in vigore da oggi, 18 maggio

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

COS'È LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI?

[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020 il D.L. 33/2020**, il quale delinea il **quadro normativo nazionale** all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi **decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali**, potranno essere **disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali**. Dal **17 maggio**, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del **D.P.C.M. 26.04.2020**, che aveva disciplinato l'avvio della **Fase 2**, prevedendo **la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive**.

Nei giorni scorsi l'**Inail** aveva pubblicato **tre documenti tecnici** su ipotesi di **rimodulazione delle misure contenitive del contagio**: i primi due relativi alle **attività ricreative di balneazione e in spiaggia** e all'**attività di ristorazione**, e, il terzo, dedicato al **settore della cura della persona**. Si trattava di documenti aventi **valore scientifico**, che hanno rappresentato delle **linee di principio**.

Il **D.L. 33/2020** non richiama quindi i suddetti **protocolli**, ma prevede il necessario rispetto dei **protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei **protocolli o nelle linee guida nazionali**. Solo in **assenza di protocolli regionali** troveranno applicazione i **protocolli adottati a livello nazionale**.

Il mancato rispetto dei **protocolli regionali** (o, in mancanza, di quelli **nazionali**) comporterà la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca **reato** diverso da quello di cui all'[articolo 650 c.p.](#) ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite poi con la **sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020**, che prevede il pagamento di una somma da **400 a 3.000 euro**. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'**attività di impresa**, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività**.

da 5 a 30 giorni.

Nell'ambito della conferenza stampa di sabato sera, **16 maggio**, è stata inoltre annunciata l'emanazione di un **D.P.C.M. con le norme attuative del D.L. 33/2020, firmato** dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di **domenica 17 maggio**.

Il **D.P.C.M.** prevede la riapertura, dal **18 maggio**, dei **negozi di vendita al dettaglio** (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a **condizione** che siano assicurati:

- la **distanza interpersonale di almeno un metro**,
- gli **ingressi in modo dilazionato**,
- il divieto di **sostare all'interno dei locali più del tempo necessario** all'acquisto dei beni.

Allo stesso modo tornano ad essere consentite anche le **attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, a **condizione che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità** dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della **situazione epidemiologica nei propri territori**.

Tutte le attività appena richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle **regioni** o dalla **Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei **protocolli** o nelle **linee guida nazionali**.

Allo stesso modo sono consentite **soltanto a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità** dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:

- le **attività inerenti ai servizi alla persona**,
- le **attività degli stabilimenti balneari**.

Le attività delle **strutture ricettive** possono invece essere esercitate a condizione che sia assicurato il **mantenimento del distanziamento sociale**, garantendo comunque la **distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni**, nel rispetto dei **protocolli e delle linee guida** adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli **aspetti dettagliati nel D.P.C.M..**

Sarà compito delle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, introducendo, **anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale**, misure **derogatorie, ampliative o restrittive**, rispetto a quelle previste a livello nazionale.

La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle **attività che potranno (o non potranno) essere svolte**, ma anche avuto riguardo ai **protocolli da**

adottare.

Il [**D.P.C.M.**](#) riporta espressamente, a tal fine, all'allegato 10, le **linee guida** proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale **riferimento principale** da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di **garantire omogeneità** in tutto il Paese.

L'[**allegato 11**](#), invece, richiama le **misure per gli esercizi commerciali** di cui si raccomanda l'applicazione.

Per quanto riguarda, poi, le **attività produttive industriali e commerciali**, il [**D.P.C.M.**](#) continua a richiamare i **contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020** fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il **protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri**, sottoscritto il **24.04.2020** fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Allo stesso modo, per le **attività professionali** continua ad essere raccomandato che:

1. a) sia attuato il **massimo utilizzo di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. b) siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. c) siano **assunti protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di **strumenti di protezione individuale**;
4. d) siano incentivate le **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di **ammortizzatori sociali**.

Il [**D.P.C.M.**](#) indica, infine, la data del **25 maggio** per la riapertura di piscine e palestre e quella del **3 giugno** per le spiagge, rinviando invece al **15 giugno** l'apertura di teatri e cinema. Sempre il **15 giugno** riprenderanno i servizi di **carattere ludico-ricreativo** per i bambini.

Sul fronte degli **spostamenti**, invece, il [**D.L. 33/2020**](#) prevede libertà degli spostamenti all'interno della Regione da oggi, **18 maggio**.

Dal prossimo **3 giugno** saranno invece consentiti gli **spostamenti tra Regioni**, cadendo l'obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute (salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale).